

## **INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA**

L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito, per la durata da 5 a 7 anni, con facoltà di rinnovo, dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla base di una **rosa di candidati**, in possesso dei requisiti di cui al DPR 484/97, **idonei**, redatta dall'apposita commissione, composta dal direttore sanitario e da due dirigenti dei ruoli del personale del S.S.N., preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico.

I **requisiti richiesti** dal D.P.R. 484/97 sono:

- iscrizione all'albo professionale, ove esistente ;
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente;
- curriculum professionale come da decreto del Ministro della Sanità (non risulta emanato);
- attestato di formazione manageriale ( cfr. comma 4 dell'art.4 della legge della regione Campania n°3/06).

Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura.

Il dirigente è sottoposto a verifica e valutazione alla scadenza dell'incarico, mentre i risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale.

L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.

Il **d.lgs. 502/92 e s.m.i.** è stato migliorato dalla **legge della regione Campania n°3 del 02/03/06**, che all'art.2 recita testualmente: "l'incarico di direzione di struttura complessa è conferito dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente, previa pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno trenta giorni prima della valutazione, sulla base della **graduatoria** dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art.1, comma7, del d.lgs.502/92, redatta dalla commissione di valutazione tecnica di cui al comma 3".

La citata **norma salvamerito** ha:

- a) sostituito la rosa dei candidati idonei con la graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti;
- b) previsto la pubblicazione di un avviso nella G.U. almeno trenta giorni prima della valutazione.

Si richiama l'attenzione sul punto b), cioè sul lasso di tempo necessario alla valutazione, per l'eventuale rinnovo al titolare dell'incarico in scadenza.

Vengono così soddisfatte le due procedure per l'affidamento dell'incarico: la pubblicazione dell'avviso pubblico e la valutazione del titolare dell'incarico, accordando così al Direttore Generale la possibilità di scegliere tra il dirigente già in servizio, valutato positivamente, e il candidato idoneo della graduatoria redatta dall'apposita commissione:

*“... questo intesi e ritener mi piacque “*

Valorizzerà, di certo, la norma il richiamo, da ultimo, all'esistenza del **regolamento**, previsto anche negli articoli 28 e 29 del CCNL 98-01, **in materia di conferimento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali – Area medica e veterinaria**, deliberato con atto n° 492 del 10/04/2006.

Lo sforzo contributivo dell'azienda, nel formulare, in via preventiva, i criteri e le procedure per l'affidamento e per il rinnovo degli incarichi, si è, infatti, esaurito, forse ad evitare contenziosi *tra* le professioni medica e veterinaria (*intra e inter*), nella sostituzione dell'area e disciplina di appartenenza ( punto c) del comma 6 dell'art.28 ) con la professionalità richiesta ( art.3.1 del regolamento)?!.

Di fatto l'ASL NA 4, dopo la sua istituzione, ha riservato la direzione dei servizi al personale appartenente alle posizioni funzionali apicali (dirigenti di II livello), già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs.502/92.

Il passaggio successivo, **dalla titolarità del posto all'incarico rinnovabile**, richiedeva l'invito da parte dell'azienda all'opzione per l'incarico quinquennale rinnovabile, come da art.58 del CCNL 1994-97, in attuazione del comma 4 dell'art.15 del succitato decreto.

Il mantenimento e l'eventuale miglioramento della performance, richiesta da e nell'azienda al professionista, superano il traguardo della inamovibile sicurezza del posto, liberando, comunque, anche le valenze positive, sottese al principio innovativo della rinnovabilità dell'incarico.

A tale indirizzo normativo si è adeguata l'azienda, con l'assegnare solamente ai dirigenti medici ospedalieri di secondo livello con rapporto esclusivo quinquennale il valore del 5% dello specifico trattamento economico, previsto dall'art. 58 richiamato, rideterminandolo, poi, al 15% in occasione delle elezioni regionali del 2000.

Oggi, al 2008, il dipartimento di prevenzione è composto da nove strutture complesse, di cui, legittimamente o meno, sei dirette da apicali ante d. lgs. 502/92, le rimanenti affidate, con l'opportuna provvisorietà, due ad un dirigente medico non apicale e una ad un dirigente ingegnere, senza alcuna procedura di selezione.

*“State contenti, umana gente, al quia”.*